

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e Scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela concluso a Caracas il 4 luglio 1962 è il frutto di laboriosi negoziati durati alcuni anni.

Le difficoltà prospettate da parte venezuelana non avevano consentito di pervenire prima di allora alla stipula di un accordo di traffico aereo. Le trattative che hanno portato alla conclusione dell'accordo, erano state precedute e determinate dalla controversia con le Autorità del Venezuela, sorta dal problema della introduzione dell'aeromobile DC. 8 nei servizi di linea della Compagnia venezuelana VIATA ed in quelli dell'Alitalia.

Ma le difficoltà maggiori derivano dalle restrizioni adottate dal Governo venezuelano verso altri Paesi per quanto concerne sia il numero dei servizi da operarsi da ciascun vettore straniero, sia il numero dei passeggeri da trasportarsi.

I principi restrizionistici di cui sopra sono stati decisamente riaffermati dalla Delegazione venezuelana fin dall'apertura delle trattative come direttiva fondamentale politica inderogabile del Governo venezuelano.

In tale stato di cose non restava alla Delegazione italiana che trovare le forme più opportune per pervenire alla stipula di un accordo che:

1) desse garanzia di stabilità ai servizi italiani nel Venezuela sottraendoli all'incertezza dovuta all'instabilità della precedente concessione provvisoria;

2) contenesse clausole il meno restrittive possibile, non potendosi stipulare un accordo aereo aperto, per quanto s'è accennato;

3) vincolasse, comunque, le Autorità venezuelane nel senso che nessuna decisione futura potesse essere presa unilateralmente

da una sola Parte senza preventive consultazioni con l'altra;

4) ponesse termine alla situazione determinatasi, negli ultimi tempi, nei rapporti aerei fra l'Italia e il Venezuela e ristabilisse una situazione di mutua reciproca fiducia, comprensione e soddisfazione.

Si ritiene che tali risultati siano stati pienamente raggiunti con l'Accordo concluso il 4 luglio 1962 e che, in conseguenza, l'Aviazione civile italiana possa svolgere la sua attività fra l'Italia e il Venezuela con la maggiore tranquillità consolidando, attraverso la stabilità della concessione, il favorevole andamento dell'attività del traffico interessante quell'importante settore.

Sembra opportuno far presente che la Delegazione italiana non ha trascurato il con-

siderare, nel quadro dei rapporti generali col Venezuela, che una notevole collettività italiana vive ed opera in tale Paese dove risultano inseriti vasti interessi italiani in numerosi settori economici e che pertanto era necessario giungere a una definizione permanente delle rispettive attività aeree.

Si ritiene opportuno aggiungere che l'Accordo disciplina l'attività di traffico sulla base di effettivi principi di reciprocità. Esso prevede l'istituzione, da parte delle rispettive imprese designate, di servizi aerei fra i territori dei due Paesi, attraverso punti intermedi fissati nelle « Tabelle delle rotte », ed afferma il principio che l'esercizio del traffico aereo fra i rispettivi territori costituisce il diritto fondamentale per entrambe le Parti contraenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e Scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.

**ACCORDO TRA L'ITALIA E IL VENEZUELA SUI TRASPORTI AEREI****IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA**

Considerando che entrambi gli Stati hanno aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di vedere sviluppate le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, in conformità alle disposizioni di tale Convenzione, hanno deciso di concludere un Accordo destinato a regolare i trasporti aerei fra i due Paesi, ed in conseguenza hanno convenuto quanto segue:

**Articolo I.**

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso:

a) l'espressione « Autorità aeronautiche competenti », significa per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della difesa-aeronautica - Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo - e per quanto riguarda il Venezuela, il Ministero delle Comunicazioni o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dai detti Ministeri;

b) l'espressione « Impresa di trasporto aereo designata », significa l'impresa che una delle Parti contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed, ai cui riguardi, sia stata fatta comunicazione alle Autorità aeronautiche competenti dell'altra Parte contraente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo;

c) il termine « Territorio » avrà il significato che gli viene dato nell'articolo 2 della Convenzione dell'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944;

d) avranno applicazione le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'articolo 96 della suddetta Convenzione.

**Articolo II.**

Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra Parte i diritti precisati nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei descritti in tale Annesso, i quali saranno indicati in appresso con la espressione « Servizi convenuti ».

## Articolo III.

Costituisce per entrambe le Parti contraenti un diritto fondamentale e primordiale l'esercizio del traffico aereo fra i propri rispettivi territori.

## Articolo IV.

1. — Ciascuno dei servizi convenuti può essere messo in esercizio immediatamente o in una data posteriore, a volontà della Parte contraente alla quale si concedono i diritti, a condizione che:

a) la Parte contraente alla quale i diritti siano stati accordati abbia designato un'impresa di trasporto aereo per esercitare la rotta o le rotte specificate;

b) la Parte contraente che accorda i diritti abbia autorizzato la impresa di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, ciò che essa farà senza indugio, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo e nell'articolo 8.

2. — L'impresa designata è tenuta a fornire, a richiesta delle Autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti, la prova che essa è in grado di adempiere a quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da tali Autorità per il funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

## Articolo V.

1. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da diritti doganali sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Paesi.

2. — Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali.

3. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili della impresa designata di una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. — I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni

dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'Autorità doganale dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

#### Articolo VI.

I certificati di navigabilità aerea, di abilitazione, e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte contraente e che siano in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte, nel funzionamento dei servizi convenuti. Ogni Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non accettare per i voli al di sopra del proprio territorio, i certificati di abilitazione e le licenze rilasciati ai suoi nazionali dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

#### Articolo VII.

1. — Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni di ciascuna Parte contraente, relativi all'entrata ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio, manovra e navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente.

2. — Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni che disciplinano nel territorio di ciascuna Parte contraente l'entrata, la permanenza e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, trasportati a bordo degli aeromobili, così come quelle che si applicano alle formalità di polizia, all'entrata, immigrazione, passaporti, formalità per l'uscita, dogana e quarantena, saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci a bordo degli aeromobili sui servizi convenuti.

#### Articolo VIII.

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione di esercizio all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente, quando non abbia prove sufficienti che una parte sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani di nazionali di quest'ultima Parte contraente o quando l'impresa di trasporto aereo non si conformi alle leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo 7, ovvero non adempie alle obbligazioni imposte dal presente Accordo e dal suo Annesso.

#### Articolo IX.

L'impresa designata dovrà provare a soddisfazione delle Autorità competenti dell'altra Parte di aver correttamente assicurato il pagamento delle indennità per danni causati nel caso di incidenti a passeggeri, merci o beni secondo i limiti di responsabilità riconosciuti dai due Paesi.

## Articolo X.

Se una delle Parti contraenti desidererà introdurre una modifica parziale al presente Accordo, essa solleciterà l'apertura di nuovi negoziati diplomatici che dovranno iniziarsi nel termine di 60 giorni a partire dalla notificazione.

Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare le condizioni dell'Annesso al presente Accordo, essa potrà sollecitare uno scambio di vedute tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Tale consultazione dovrà aver luogo entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Annesso, concordata fra dette Autorità, entrerà in vigore quando sia stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica.

## Articolo XI.

Ogni controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sarà oggetto — in primo luogo — di consultazione diretta fra le imprese interessate o fra le Autorità aeronautiche od infine fra i rispettivi Governi.

Nel caso in cui nessuno di questi procedimenti conduca ad una composizione, la controversia sarà sottoposta ai mezzi di regolamento pacifico, riconosciuti dal diritto internazionale.

## Articolo XII.

Il presente Accordo sarà registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944.

## Articolo XIII.

Se nel futuro entrerà in vigore una Convenzione aerea multilaterale, ratificata dalle due Parti contraenti, il presente Accordo sarà modificato allo scopo di conformarlo alle disposizioni della detta Convenzione.

## Articolo XIV.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sarà inviata contemporaneamente al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

In tal caso, il presente Accordo cesserà di aver vigore 6 (sei) mesi dopo la data nella quale la suddetta notificazione sia stata ricevuta dall'altra Parte a meno che, per accordo fra le Parti contraenti, essa non sia stata ritirata prima dello spirare di tale termine.

Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notificazione, questa si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo XV.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno comunicate di aver adempiuto alle rispettive formalità richieste dalle leggi in vigore.

Fatto in Caracas il giorno quattro di luglio dell'anno mille novecento sessanta due, in doppio originale, nelle lingue italiana e castigliana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo*  
*della Repubblica Italiana*  
G. DE ASTIS

*Per il Governo*  
*della Repubblica del Venezuela*  
M. FALCON

## ANNESSO

### SEZIONE I

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela si riconoscono reciprocamente il diritto di fare esercire, da un'impresa di trasporto aereo da essi designata, i servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle allegate, escludendo ogni cabotaggio nel proprio territorio.

### SEZIONE II

L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti, secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Annesso, godrà, nel territorio dell'altra Parte contraente ed in ciascuna delle rotte specificate nelle tabelle allegate, del diritto di attraversare tale territorio senza atterrarvi e del diritto di atterrarvi per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale.

### SEZIONE III

A) L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti godrà inoltre, alle condizioni previste nella presente Sezione, del diritto di imbarcare e sbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci nei punti indicati nelle tabelle allegate.

B) L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti dovrà godere di un trattamento giusto ed equo, per disporre di uguali possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti tra i rispettivi territori.

C) Le imprese designate dalle Parti contraenti dovranno tenere in considerazione gli interessi reciproci sugli itinerari comuni, in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi rispettivi.

D) Le due Parti contraenti riconoscono che la frequenza dei servizi delle imprese designate, la capacità offerta per detti servizi, così come la variazione del tipo di aeromobili che rappresentino modifiche sostanziali nei servizi convenuti, saranno determinate d'accordo fra le Autorità aeronautiche dei due Paesi.

### SEZIONE IV

A) Le tariffe saranno fissate in misura ragionevole tenendo specialmente conto della economia di esercizio, di un ragionevole profitto,



delle tariffe applicate dalle altre imprese che eserciscono la medesima rotta — in tutto o in parte — delle caratteristiche di ciascun servizio.

B) Le tariffe che si applicano al traffico imbarcato o sbarcato in uno degli scali della rotta non possono essere inferiori a quelle applicate per lo stesso trasporto dalle imprese della Parte contraente che eserciscono servizi locali o regionali nel settore corrispondente della rotta.

C) Le tariffe relative ai servizi convenuti fra le località del territorio italiano e del territorio venezuelano menzionate nelle tabelle allegate saranno determinate, nei limiti del possibile, mediante accordo fra le imprese designate italiana e venezuelana.

A tal fine, le imprese procederanno:

1. — Attraverso l'applicazione delle risoluzioni che siano state adottate seguendo la procedura dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA) relativa alla fissazione delle tariffe.

2. — Mediante accordo diretto, dopo consultazione se necessaria, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che effettuano il medesimo percorso in tutto o in parte.

D) Le tariffe così determinate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Tale periodo di tempo può essere ridotto in casi speciali, a condizione che le dette Autorità siano d'accordo.

E) Se le imprese di trasporto aereo designate non raggiungano un accordo sulla determinazione di una tariffa in base alle disposizioni del paragrafo C) che precede, o se una delle Parti contraenti manifesti il suo disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta secondo le disposizioni del paragrafo D) che precede, le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di raggiungere un accordo soddisfacente.

In caso di divergenza fra le Parti contraenti sull'approvazione delle tariffe, si ricorrerà alle modalità previste nell'articolo 11 dell'Accordo.

#### SEZIONE V

A partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi non appena possibile le informazioni relative alle autorizzazioni che accordano alla propria impresa designata per esercire i servizi convenuti o tratti di essi.

**TABELLA DELLE ROTTE****QUADRO I****ROTTTE ITALIANE**

1. — Dall'Italia, via Lisbona e Santa Maria delle Azorre fino a Caracas e viceversa.

**QUADRO II****ROTTTE VENEZUELANE**

1. — Dal Venezuela, via Santa Maria delle Azorre, Lisbona e Madrid, fino a Roma e viceversa.

---

NOTA: *Le imprese designate potranno omettere scali in uno, alcuni o tutti i voli.*